



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02723 DEL SEN. LOMBARDO (res. n. 387 del 29 gennaio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente le misure alternative alla detenzione in carcere, si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto premettere come risulti evidente che l'attuale compagine Governativa abbia fatto ben più di quanto sia stato fatto in precedenza, nonostante i lunghi anni trascorsi a far data dal 2010 quando l'art.1, della legge n.199 del 26 novembre 2010, regolamentò l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive (anche residue) non superiori a 18 mesi.

Questo Governo, infatti, ha considerato prioritario ampliare l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e a coloro che, pur possedendo i requisiti di legge, sono privi di un domicilio, di un lavoro o di adeguate reti familiari e sociali.

A tal fine è stata rafforzata la collaborazione tra gli istituti penitenziari e gli Uffici di esecuzione penale esterna, attraverso la presa in carico congiunta dei detenuti, una maggiore presenza dei funzionari UEPE negli istituti e l'attivazione di presidi stabili. L'obiettivo è intercettare tempestivamente le situazioni di fragilità e predisporre

percorsi individualizzati di reinserimento, in raccordo con i servizi territoriali e il terzo settore.

Un intervento centrale ha riguardato il superamento della carenza di risorse abitative da parte dei detenuti.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024 ha istituito presso il Ministero l'Elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti.

Il successivo decreto ministeriale n. 128 del 2025 ne ha definito requisiti, criteri di accreditamento, standard di funzionamento e modalità di vigilanza.

Nel corso del 2025 sono stati realizzati, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 92/2024, ulteriori significativi interventi in materia di facilitazione all'accesso alle misure alternative alla detenzione per i soggetti privi di domicilio idoneo.

In primo luogo, è stato perfezionato lo schema di regolamento, recante le disposizioni in materia, su cui è stato ottenuto il definitivo parere favorevole da parte del Consiglio di Stato, che ha poi consentito la successiva adozione del D.M. 24 luglio 2025, n. 128, *“Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti”* che costituisce il presupposto normativo secondario per mettere a regime l'Elenco delle strutture.

A seguito dell'Avviso pubblico del 30 marzo 2026, il 21 settembre 2026 è stato pubblicato il primo Elenco che comprende 14 strutture gestite da 11 enti, distribuite in 9 regioni.

Per il territorio romano risulta iscritta anche una struttura situata nel comune di Licenza. L'Elenco ha carattere aperto e sarà aggiornato almeno ogni sei mesi, così da favorire il progressivo ampliamento dell'offerta nazionale.

A questa misura si affianca il progetto AMA ES, finanziato nell'ambito del Programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”. Le iniziative sostenute da Cassa delle Ammende sono attualmente 25, operative in 15 regioni, e

prevedono soluzioni di residenzialità temporanea, inclusione socio-lavorativa, percorsi di legalità, anche in favore dei detenuti prossimi alla scarcerazione.

I risultati ottenuti confermano il progressivo rafforzamento delle misure di comunità: al 31 dicembre 2025, su 132.999 persone complessivamente in carico, 49.331 beneficiavano di misure alternative, di cui 16.452 provenienti dalla detenzione. I detenuti ammessi all'affidamento in prova erano 8.760; tra questi, i soggetti con problemi di dipendenza sono passati da 1.674 nel 2019 a 2.924 nel 2025.

L'Amministrazione proseguirà, pertanto, nell'aggiornamento e nell'ampliamento della rete residenziale, nel consolidamento della collaborazione tra istituti, UEPE, regioni e terzo settore e nel sostegno ai percorsi di autonomia e reinserimento.

Si tratta di un impegno strutturale, volto a rendere effettiva la funzione rieducativa della pena, a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso alle misure alternative e, al contempo, a contribuire alla riduzione del sovraffollamento penitenziario, nel pieno rispetto degli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)